


NOTIFICAZIONE

St. della Chiesa
1817

29

*ERCOLE della S. R. C. CARD. CONSALVI Diacono di S. Maria ad Martyres,
della Santità di Nostro Signore PIO PAPA VII. Segretario di Stato,*

LA SANTITA' DI NOSTRO SIGNORE commossa da tanti rapporti relativi all'empio mercimonio che contro le Leggi Divine, ed umane si faceva da taluni col somministrare ai poveri Coltivatori delle Campagne nel tempo della loro più urgente necessità danaro, o generi col patto di ricevere dopo la Messe altrettanti prodotti a prezzi fissi, e determinati, emanò coll' Editto dei 7. Agosto dell' Anno scorso delle provvidenze atte a sconcertare codeste condannate speculazioni.

Colla maggiore indignazione però dell'animo suo è stato il S. PADRE informato che una classe di Persone dando il colore di pietà, e di giustizia ai loro Contratti, hanno somministrato agl' infelici Colonj nei Mesi d' Inverno del Grano, e ricusando di apprezzarlo a quell'epoca, hanno patteggiato di valutarlo al prezzo che sarebbe stato in corso nel Mese di Maggio sicuri di farlo ascendere ad una valuta eccedente, perchè restando il genere in poche mani ristretto, dipendeva dal concerto della loro cabala il farlo salire, come è addivenuto, ad altissimi prezzi.

E' similmente informata SUA BEATITUDINE che taluni altri hanno prestato danaro ai Colonj nella Stagione corrente col patto che la restituzione debba assolutamente seguire al momento della Raccolta o in effettivo contante, o in Grano al prezzo allora corrente, sicuri egualmente di forzarli sotto il manto illusorio di questa libertà a vendere inevitabilmente ad essi il Grano, mettendo ogni machina in moto, perchè sia vilmente apprezzato.

Il S. PADRE quanto indignato contro la classe di tali astuti Speculatori, altrettanto impietosito sulla sorte dei sventurati Colonj, che inaffiano dei loro sudori la Terra per renderla utile, e benefica al Corpo Sociale, ci ha ordinato coll'oracolo della sua viva voce di emanare le seguenti disposizioni.

1.° Che il patto apposto nelle vendite di valutare i Grani al prezzo corrente nel Mese di Maggio essendo manifestamente preordinato alla frode di pochi li quali hanno in poter loro il modo di far comparire un prezzo a loro talento, il che distrugge anche uno dei Requisiti dei Contratti di compra, e vendita consistente nella certezza del prezzo vero, e naturale, debba tal patto aversi come non apposto, e la valuta del Genere venduto debba regolarsi ai prezzi correnti all'epoca così detta delle due Madonne.

2.° Che ai Colonj, ai quali o direttamente, o per interposta persona sono state fatte somministrazioni in danaro col patto di restituirlo immediatamente dopo il raccolto, o di dare in vece tanto Grano al prezzo corrente in quell'epoca, debbano i Giudici, e i Tribunali, cautelata, se farà di bisogno, la sicurezza del Creditore, accordare una dilazione al pagamento non minore di un Mese, e non maggiore di due senza attendere qualunque clausola che fosse stata stipolata in contrario.

Con queste disposizioni non s'intende fatto alcun cangiamento in ordine ai titoli, pei quali detti Contratti, o altri simili potessero essere infetti di nullità per motivo di monopolio, e di usura, rinnovando, e confermando tutte le pene comminate tanto dal dritto comune, quanto dalle Costituzioni Apostoliche, e dalle Leggi bannimentali, le quali si richiamano tutte alla più esatta osservanza.

Dalla Segreteria di Stato questo dì 9. Agosto 1817.

E. CARD. CONSALVI